

RELAZIONE PER IL SIG. PRESIDENTE

Legge regionale concernente "Conferimento di incarichi di consulenza da parte del Consiglio Regionale.

Il Presidente riferisce:

Il Consiglio approvò la legge in parola il 3 aprile 1973 inviandola al Governo per il visto di rito.

Il Governo con nota n.1854/20105, a mezzo del Commissario di Governo rinviava la legge a nuovo esame del Consiglio Regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione.

I rilievi del Governo riguardavano i seguenti punti:

- 1) il conferimento di incarichi di consulenza da parte del Consiglio Regionale deve avvenire con i criteri e le modalità previste dall'art. 152 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077;
- 2) il provvedimento legislativo avrebbe dovuto prevedere il limite massimo della durata dell'incarico nonché il divieto di cumulo di incarichi durante il medesimo esercizio finanziario anche se da assolversi in amministrazioni diverse.

Il Presidente riferisce:

Si propone l'approvazione della legge in un nuovo testo che recepisce in toto i rilievi del Governo, ~~conferendo~~

~~il testo della legge~~ *infornando l'articolo*
che ha ragione vedere articolo per articolo.

Ne se lettura:

LEGGE REGIONALE

Conferimento di consulenze in favore del Consiglio Regionale, a soggetti estranei all'Amministrazione regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali.

Testo approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 3 aprile 1973 e rinviato dal Governo.

Nuovo testo in approvazione

Art. 1

Lo studio di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, non riconducibili alla normale attività degli uffici del Consiglio, può essere affidato a soggetti estranei alla Amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Art. 1

Lo studio di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari, ordinarie o speciali, non riconducibili alla normale attività degli uffici del Consiglio, può essere affidato a soggetti estranei alla Amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Art. 2

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Art. 2

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Art. 3

Il conferimento degli incarichi viene effettuato con deliberazione motivata dall'Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato, che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

Art. 4

La corresponsione del compenso viene effettuata, di norma, soltanto al termine dell'incarico. La deliberazione di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Art. 3

Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati non più di due volte.

Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti uno o più organi consiliari o uffici per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico.

E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di Amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti lo incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto sotto la personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

Art. 4

La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al termine dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.

Art. 5

L'Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione o di Enti e Istituti di interesse regionale.

Art. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L.50.000.000 annue si fa fronte con i fondi stanziati nel Bilancio della Regione - Es.1973 - Titolo I Spese correnti - Sez. I Amministrazione generale - Rub. I Presidenza del Consiglio - Cap. 6 e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Art. 5

L'Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione o di Enti e Istituti di interesse regionale.

Art. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 50.000.000 annue si fa fronte con i fondi stanziati nel Bilancio della Regione - Es.1973 - Titolo I Spese correnti - Sez. I Amministrazione generale - Rub. I Presidenza del Consiglio - Cap.6 e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.